

CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L. 381/91, PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CENTRALE DI CONTROLLO DEI PARCHEGGI CHIUSI E DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA E SORVEGLIANZA DELLE SCALE MOBILI" FINALIZZATA A CREARE OPPORTUNITA' DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE.

CIG:

L'anno il giorno del mese di o ad Arezzo, presso la sede di A.T.A.M. S.p.A. in loc. Casenuove di Ceciliano n. 49/5 sono presenti i Signori:

-";
-,

PREMESSO

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 168 del 20/11/2014 il Comune di Arezzo ha affidato ad ATAM SpA, in regime concessorio, nella formula denominata "in house providing", il servizio di gestione parcheggi ed aree di sosta a pagamento e delle attività ad esso collaterali ed accessorie;

- che con atto del 19/12/2014, repertorio Comune di Arezzo 175930 è stato sottoscritto tra il Comune di Arezzo ed ATAM SpA il relativo vigente Contratto di Servizio;

- che A.T.A.M. S.p.A. ha realizzato, presso la propria sede legale una centrale operativa per il controllo da remoto della varie aree di sosta chiuse a raso e in struttura gestite dalla Società stessa, quali i parcheggi "Mecenate", "San Donato", "Eden" e "Cadorna", per il controllo del sistema di "Infomobilità" e per il controllo dell'impianto di risalita – scale mobili da via Pietri a p.za della Libertà;

- che A.T.A.M. S.p.A., con Determina n. 3 del 7.06.13 dell'Amministratore Unico, ha

inteso ricorrere al sistema delle Cooperative sociali per la prestazione del servizio in questione in quanto esso rappresenta una concreta opportunità a beneficio delle persone appartenenti alle categorie svantaggiate al fine di ricondurle in un reale circuito sociale e produttivo;

- che con bando di gara pubblicato in data veniva indetta una procedura riservata alle Cooperative Sociali di tipo "B" o loro consorzi per l'affidamento del "servizio di gestione della centrale di controllo dei parcheggi chiusi e del servizio di di apertura e chiusura e sorveglianza delle scale mobili";

- visti i verbali di gara del relativi allo svolgimento della procedura di gara

- che con atto prot del veniva affidato alla Cooperativa/Consorzio con sede legale in il servizio in oggetto per il periodo per un importo di euro oltre ad euro per oneri relativi alla sicurezza scaturenti dal DUVRI oltre IVA e quindi per un importo complessivo di euro oltre IVA;

- che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Responsabile Area Amministrativa Rag. Paolo Scicolone;

Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

A.T.A.M. S.p.A. affida alla Cooperativa/Consorzio, che come sopra rappresentata accetta, il "servizio di gestione della centrale di controllo dei parcheggi chiusi e del servizio di apertura e chiusura e sorveglianza delle scale mobili" nel rispetto del Capitolato speciale.

Art. 2 - FINALITA'

La Cooperativa/Consorzio si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 1 nel rigoroso rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, tramite una organizzazione e strutturazione aziendale idonee al raggiungimento sia dell'esatta prestazione di servizi che delle finalità di inserimento lavorativo. ATAM SpA provvederà ad eseguire verifiche sui risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo, a tale scopo la Cooperativa/Consorzio è tenuta a trasmettere una relazione semestrale sull'andamento degli inserimenti lavorativi realizzati.

ART. 3 – SOCI ESECUTORI (eventuale)

Il Consorzio si impegna a rendere le prestazioni tramite proprie cooperative consorziate con organizzazioni aziendali idonee al raggiungimento sia della corretta fornitura del servizio che delle finalità di inserimento lavorativo previste.

A tal fine dichiara che le Ditte esecutrici del servizio sono:

-
-
-

Art. 4 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile delle attività oggetto della presente convenzione per conto della Cooperativa/Consorzio e' il Sig

Art. 5 – DISPOSIZIONI GENERALI

L'esecuzione del servizio è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell'offerta economica (allegati 1 e 2 quali parti integranti della presente convenzione), nonché nell'offerta tecnico progettuale presentata dalla Cooperativa/Consorzio in sede di gara e nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) che, seppure non materialmente allegati, vengono controfirmati dalle parti e conservati agli atti di

questa Stazione Appaltante.

Le prestazioni dovranno essere svolte con le metodologie indicate nell'offerta tecnico-progettuale. La Cooperativa/Consorzio dichiara di ben conoscere tale documentazione (conservata agli atti d'ufficio) e di approvare integralmente il suo contenuto.

La Cooperativa/Consorzio si obbliga a svolgere i servizi in oggetto organizzando autonomamente il lavoro, senza vincolo alcuno di subordinazione nei confronti dell'appaltante, nel rispetto degli obiettivi concordati e degli impegni assunti.

Nello svolgimento del servizio sarà osservato un comportamento diligente da parte del personale addetto.

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO

La presente Convenzione avrà durata dal fino al

ART. 7 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

L'importo dell'affidamento è fissato in € oltre € per oneri relativi alla sicurezza oltre IVA, così per complessivi € oltre IVA.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. La Cooperativa/Consorzio ha provveduto ad accettare la quantificazione dei costi della sicurezza ammontanti complessivamente ad €

Il pagamento dei corrispettivi avrà luogo in rate mensili posticipate entro sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte della Stazione Appaltante delle fatture, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa verifica della regolarità del DURC. Le fatture dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Si specifica che, ai sensi dell'art. 30 co. 5 del D.Lgs 50/16, sull'importo netto progressivo sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità.

Il suddetto compenso tiene conto di qualunque costo di impresa che la cooperativa si assuma, anche in riferimento alle procedure da attuare per l'appropriato sostegno dei percorsi di inserimento lavorativo.

ART. 8 - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA SOCIALE

L'orario quotidiano di svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico. Ogni eventuale modifica dovrà essere preventivamente comunicata e concordata tra le parti.

Tutte le comunicazioni verbali e scritte relative allo svolgimento del servizio verranno effettuate al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto e, in caso di impedimento, a suo delegato.

La Cooperativa/Consorzio assicura l'impegno all'applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo delle Cooperative Sociali per tutti i lavoratori, soci e non, e per tutte le persone svantaggiate, ed al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei loro confronti.

E' previsto l'impiego di n. soci volontari nell'attività connessa al recupero e all'inserimento lavorativo. Tale personale è regolarmente assicurato, ai sensi del comma 3, art. 2 Legge n. 381/91.

La Cooperativa/Consorzio dichiara che la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione è documentata agli atti della stessa.

Per l'adempimento delle obbligazioni di fornitura dei servizi di cui alla presente convenzione, la Cooperativa/Consorzio si impegna in ogni caso ad utilizzare n.

..... lavoratori svantaggiati ed il personale di sostegno previsto nel progetto presentato.

La Cooperativa/Consorzio si impegna altresì a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al co. 2 dell'art. 4 della L. 381/91 per tutto il periodo della Convenzione.

La Cooperativa/Consorzio si obbliga inoltre a:

A) Comunicare ad A.T.A.M. S.p.A., le generalità, le foto-tessere e le qualifiche dei dipendenti che saranno adibiti al servizio, segnalando tempestivamente le eventuali variazioni;

B) Assumere totale responsabilità dell'eventuale anomalo e non corretto comportamento del personale che opera, per suo conto, all'interno dei locali di A.T.A.M. S.p.A.;

ART. 9 - NORME DI SICUREZZA E RESPONSABILITA'

La Cooperativa/Consorzio dichiara di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite.

La Cooperativa/Consorzio ha l'obbligo di predisporre quanto occorre per assicurare l'incolumità del personale addetto all'esecuzione della presente convenzione, con ogni più ampia responsabilità sia civile che penale in caso di infortunio, della quale responsabilità si intende esonerata A.T.A.M. S.p.A..

ATAM SpA è esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dell'attività per la quale risponde unicamente il Consorzio che provvede alla copertura assicurativa per le responsabilità civili verso terzi per qualsiasi evento possa causarsi.

ART. 10 – INADEMPIENZE E PENALITA'

La Cooperativa/Consorzio si obbliga a dare esecuzione al servizio nella forma più scrupolosa, esatta e completa.

Qualora nell'esecuzione del servizio giornaliero prestato si riscontrassero delle inadempienze, il Direttore dell'esecuzione provvederà a comunicarlo immediatamente per le vie brevi al responsabile del Servizio. Se la Cooperativa/Consorzio non provvederà in merito nell'arco delle due ore successive alla comunicazione verbale, tale rilievo verrà formalizzato per iscritto.

Successivamente, sulla base della contestazione formalizzata A.T.A.M. S.p.A. avrà la facoltà di applicare, con lettera raccomandata A/R, una penalità che potrà variare, a proprio giudizio in base alla gravità dell'inadempienza, da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta), ciò senza pregiudizio del rimborso delle spese che A.T.A.M. S.p.A. dovesse incontrare per sopperire in altro modo.

Nel caso comunque di mancata prestazione del servizio, ferme restando le penalità, A.T.A.M. S.p.A. avrà la facoltà di procedere alla decurtazione dal corrispettivo contrattuale dell'importo corrispondente alle ore di mano d'opera necessarie all'esecuzione del lavoro non prestato.

L'impresa accetterà senza riserva alcuna l'importo della detrazione che A.T.A.M. S.p.A. segnalerà a mezzo lettera raccomandata A/R.

Ove si riscontrassero ripetute e gravi inadempienze, oltre all'applicazione delle previste penalità, è facoltà di A.T.A.M. S.p.A. risolvere il contratto per inadempienza.

L'accertamento di eventuali danni è effettuato dal responsabile dell'esecuzione del contratto alla presenza del responsabile del servizio.

ART 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituiscono clausole risolutive espresse nell'interesse di A.T.A.M. S.p.A., con

conseguente diritto per la stessa di procedere alla risoluzione di diritto del contratto,

ex art. 1456 cod. civ., le seguenti fattispecie:

1. gravi inosservanze della vigente normativa;
2. reiterate e documentate gravi inadempienze degli obblighi assunti;
3. in caso di sospensione disposta da A.T.A.M. S.p.A. ai sensi del punto E del capitolato tecnico;
4. violazione dell'obbligo relativo all'inserimento della percentuale e tipologia degli inserimenti lavorativi previsti nell'offerta;
5. in tutte le altre ipotesi di risoluzione ex art. 1456 cod. civ. e previste dal capitolato descrittivo prestazionale;
6. in tutti i casi di cui all'art. 108 d.lgs. n. 50/2016.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni conseguenti.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1671 C.C., si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione da effettuarsi almeno 90 (novanta) giorni prima mediante lettera raccomandata AR o PEC.

La Cooperativa/Consorzio potrà chiedere la risoluzione anticipata del contratto motivando adeguatamente la richiesta da inviarsi, mediante lettera raccomandata A/R, con almeno 6 (sei) mesi di preavviso.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/16 è fatto divieto di cessione, anche parziale o temporanea, del contratto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

La Cooperativa/Consorzio non può subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione della presente Convenzione.

ART. 13 - GARANZIE PRESTATE DALLA DITTA

A garanzia degli impegni assunti, la Cooperativa/Consorzio ha provveduto alla costituzione di una cauzione tramite polizza fidejussoria n. del stipulata con per la somma garantita di € con validità fino al

ART. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/10 n. 136, l'Appaltatore fornirà ad ATAM SpA, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, su cui effettuare i relativi pagamenti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Entrambe le parti assumono con il presente atto, a pena di nullità assoluta, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 sopra citata.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese del presente contratto sono a carico della Cooperativa/Consorzio la quale dichiara di essere esente da bollo ai sensi dell'art. 17 D. Lgs 460 del 4/12/97 relativo al riordino della disciplina tributaria ONLUS. Le parti danno atto che lo stesso contratto sarà registrato solo in caso d'uso con spese di registrazione a carico della parte richiedente.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 18 del D. Lgs. 196/03, A.T.A.M. S.p.A. informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento di funzioni ed attività istituzionali e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi

e dai regolamenti in materia, secondo le modalità previste.

ART. 16 – CODICE ETICO

L'appaltatore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice etico e di comportamento di ATAM SpA pubblicato sul sito internet www.atamarezzo.it, sezione "sistemi di gestione" nonché dei documenti ad esso collegati e concernenti l'applicazione del D. Lgs. n. 231/01.

Si impegna, anche per i propri eventuali collaboratori, subappaltatori che vengano in contatto con ATAM SpA nell'esecuzione degli incarichi ad essi conferiti a conformarsi ai principi contenuti nel Codice, per quanto ad essi applicabili e ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di Atam SpA con comunicazione da inviare alternativamente a mezzo posta all'indirizzo Organismo di Vigilanza Atam SpA loc. Casenuove di Ceciliano n. 49/5 Arezzo o e-mail all'indirizzo organismodivigilanza@atamarezzo.it di qualsiasi atto, fatto o comportamento non conforme ai principi enunciati nel Codice.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente o conseguente il presente contratto, che non venga preventivamente risolta tra le parti in via di bonaria conciliazione, sarà competente il Foro di Arezzo. Si intende esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

ART. 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente atto la Cooperativa/Consorzio elegge il proprio domicilio presso la sede di ATAM SpA ad Arezzo in loc. Casenuove di Ceciliano n. 49/5.

Per la Cooperativa/Consorzio:

Per ATAM SpA:

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e smi.